



COMUNE DI SANT'ALFIO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4
IVA: 00230090870
95010 Sant'Alfio
www.comunesantalfio.ct.it
PEC: protocollosantalfio@pec.it

Tel. 095.968017

Cod. Fisc./Part.

Fax 095.7824149

DETERMINA SINDACALE N. 14 DEL 30/SETTEMBRE/2025

OGGETTO: Indirizzo e attribuzione dei poteri gestionali a componente dell'organo esecutivo ai sensi dell' art.53 comma 23 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art.29, comma4, della legge 448/2001.

IL SINDACO

CONSIDERATO che questo Ente ha una popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

ATTESO che in data 1 giugno 2023 è stato proclamato sindaco il Dott. Alfio La Spina;

PRESO ATTO

che con Determinazione Sindacale n. 20 del 5/06/2023, a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2023, sono stati nominati i componenti della Giunta Municipale;

che con successiva Determinazione Sindacale n. 25 del 3/07/2023 sono state attribuite le relative deleghe;

che con Determina Sindacale n. 9 del 10/07/2025, sono stati attribuiti poteri gestionali all'Ass. Annalisa Greco, ai sensi dell' art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art.29, comma 4, della legge 448/2001;

che con successiva Determina sindacale n. 12 del 4/09/2025 si è preso atto delle dimissioni irrevocabili dalla carica di Assessore Comunale, introitate al protocollo comunale al n. 7620 del 1/09/2025, rassegnate dall'Assessore Annalisa Greco;

che con Determina del Sindaco n. 13 del 23/09/2025, è stato nominato membro della Giunta Comunale, l'Ing. Salvatore Marra e sono state ridistribuite le deleghe sindacali;

che, con lo stesso provvedimento, sono state attribuite all'Assessore Marra le seguenti deleghe:

CIMITERO, DECORO URBANO, URBANISTICA; TERRITORIO ED AMBIENTE; LAVORI PUBBLICI;

PREMESSO che:

- l'art.50, comma 10, del D.Lgs.n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione e

sterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto legislativo nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

- ai sensi dell'art.109, comma 2, dell D.Lgs.n.267/2000, nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art 107 del D.lgs. 267/2000 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

RICHIAMATA la DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 82 del 14/12/2023, con la quale l'Ente ha dichiarato il dissesto finanziario;

PRESO ATTO che la dotazione organica, è ripartita in tre settori, come di seguito riportato:

AREA AFFARI GENERALI
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
AREA TECNICA

RICHIAMATA la Delibera di G.M. num. 13 del 29/01/2024, che ha modificato l'all. B della deliberazione G.M. num. 16 del 20/02/2014 e ss.mm.ii. di approvazione del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

CONSIDERATO che è in atto una riorganizzazione degli uffici al fine di garantire una gestione più efficiente di tutti i servizi;

CONSIDERATO che, attualmente, l'Area Tecnica risulta priva di Responsabile di Area;

PRESO ATTO che in dotazione organica, ad oggi, per la copertura della relativa posizione non vi sono dipendenti appartenenti all'Area dell'Elevata Qualificazione (ex Categoria D);

RAVVISATA la necessità di dovere procedere all'individuazione del suddetto responsabile e stante la manifestata indisponibilità di personale con i requisiti di professionalità richiesti a ricoprire la relativa posizione;

VISTA la legge 23.12.2000, n. 388 (finanziaria 2001), modificata dall'art. 29, comma 4 della legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002), che all'art.53, comma 23, prevede che:

"Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97 comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3 commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.";

RILEVATO che la previsione dell'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000 (finanziaria 2001) costituisce una specifica disposizione derogatoria al principio di separazione tra attività d'indirizzo e di controllo, spettante agli organi politici, e attività gestionale, spettante all'apparato burocratico, di cui all'art. 107 TUEL;

CONSIDERATO che la scelta, da parte del Comune, di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri può avvenire attualmente anche in presenza di dipendenti

appartenenti all'Area dell'Elevata Qualificazione (ex Cat. D)(Cfr. *parere del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2003, consultabile in <http://incomune.interno.it/pareri>);*

ATTESO che detta deroga risulta pacificamente compatibile col sistema normativo vigente in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell'Ente locale (*cfr. in tal senso, anche Consiglio di Stato sent. n. 5296/2015, che ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità sulla disposizione*).

RAVVISATA la necessità di garantire continuità al funzionamento di tutti i servizi ascrivibili all'area Tecnica;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Ente e per il tempo strettamente necessario alla individuazione di idonea alternativa, assegnare momentaneamente la responsabilità dell'Area Tecnica e dei relativi servizi incardinati ad un componente della giunta municipale;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in ossequio al principio di economicità e di efficienza, attribuire ad uno dei componenti dell'organo esecutivo e, più precisamente, nella persona dell'**Assessore Salvatore Marra**, assessore al ramo di competenza, la responsabilità dei Servizi suddetti con il potere di adottare anche atti di natura tecnico-gestionale;

OSSERVATO, inoltre, che l'attribuzione dei compiti gestionali al componente della giunta assicura la presenza costante e continua dello stesso nell'ambito del settore di riferimento, a differenza di altre soluzioni organizzative di tipo associativo o convenzionale che consentirebbero una presenza solo saltuaria, oltre che maggiormente costosa della soluzione in considerazione,

RILEVATO che, ai sensi dell'art 3 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato giusta deliberazione di G.M. n. 16/2014 e n. 13/2024 cit. sono stati individuati i principi generali dell'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 56 del 25/07/2011, avente ad oggetto "Attribuzioni ad Assessori delle funzioni di responsabili di servizi" con cui si è provveduto ad rendere applicabile a Codesto Ente la disposizione facoltativa di cui all'art. 53, comma 23, della L. 388/2000 e ss.mm.ii. che consente l'affidamento a singoli componenti della Giunta Municipale delle competenze e funzioni di responsabili di Servizio;

RITENUTO che il presente provvedimento riveste natura di atto organizzativo, a carattere temporaneo, e la cui validità è circoscritta al tempo occorrente ad individuare un nuovo responsabile;

CONSIDERATO, altresì, che l'operazione di natura organizzativa di cui al presente provvedimento comporta un contenimento della spesa corrente derivante dalla mancata corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato;

PRESO ATTO della manifestata disponibilità dell'assessore Ing. Salvatore Marra, quale componente dell'organo esecutivo, ad assumersi la responsabilità dell'Area Tecnica e il potere di compiere atti di natura tecnico-gestionale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL;

ACQUISITI i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di revocare, per le motivazioni in premessa, stante le dimissioni dell'Assessore Annalisa Greco, la Determina Sindacale n. 9 del 10/07/2025, con cui le sono stati attribuiti poteri gestionali, ai sensi dell' art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art.29, comma 4, della legge 448/2001;
2. Di attribuire, per le motivazioni in premessa, all'**Assessore Salvatore Marra** la responsabilità dell'Area Tecnica e dei relativi servizi incardinati;
3. Di dare atto che l'Assessore adotterà, atti di natura tecnica gestionale quali: adozione di determinazioni, ordinanze, decreti ed in generale ogni altro atto sia di diritto pubblico che privato rientrante nella competenza della materia assegnata in base a norme di legge e di regolamento;
4. Di riservarsi di valutare periodicamente, ogni valutazione sul buon andamento del servizio conseguente all'attribuzione di cui sopra;
5. Di dare atto che il parere di regolarità contabile non é reso in quanto riferito a proposta che non comporta impegno di spesa;
6. Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore Salvatore Marra, alla Giunta Municipale, al Presidente del Consiglio, al Segretario comunale ed al personale dell'Area Tecnica;
7. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonchè nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Sindaco
Dott. Alfio La Spina



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è stata pubblicata all'Albo On line per 15 giorni consecutivi, dal 30/9/2025 al 15/10/2025.

Sant'Alfio, li _____

Il Resp. della pubblicazione A. Ibo On line
